CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

(Relatore: **INCORVAIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1948)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(LOMBARDI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PAOLUCCI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(SALVINI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 novembre 1995

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991

—

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3477 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1948), che viene allegata.

INCORVAIA, *Relatore.*

ALLEGATO

L'accordo culturale con il Bangladesh firmato a Rimini il 13 ottobre 1991, rientra nella serie di azioni intraprese dal Ministero degli affari esteri per estendere ad un sempre maggior numero di paesi la presenza della lingua, della cultura e della civiltà italiane e fornisce le linee generali secondo le quali la cooperazione culturale bilaterale è destinata a svilupparsi.

L'articolo 1 dell'accordo ne costituisce l'elemento fondamentale, in quanto indica, pur se nella forma sommaria propria di tale genere di accordi, i fini perseguiti, i settori interessati e gli impegni che le parti assumono. In particolare le parti si impegnano:

a) ad incoraggiare lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte. Trattasi di prese di posizione alquanto generiche, che non significano assunzione di un impegno diretto a fare, ma piuttosto un impegno a evitare che impedimenti vengano frapposti al raggiungimento dei fini indicati. Più particolarmente, come lo stesso articolo aggiunge, le parti « incoraggeranno » lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti e artisti e ai seminari che possano venire organizzati nei rispettivi Paesi: il che significa accettare l'ingresso e la presenza nel proprio territorio di detti docenti, ricercatori, ecc., e lo scambio di idee che ne consegue con i docenti, ricercatori ecc. nazionali;

b) a facilitare lo scambio di libri, di pubblicazione, di riproduzione di opere d'arte, di film e di programmi musicali, di programmi radio televisivi e di altro materiale del genere: il che costituisce un apporto essenziale ai fini della circolazione delle idee (e quindi all'affermazione della nostra cultura) e alla migliore conoscenza reciproca sia sul piano culturale e artistico che, naturalmente, su quello umano;

c) a favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche in genere nel territorio dell'altra parte, nonché la cooperazione, in termini di contatti tra autori, editori, ecc., nei settori letterario, cinematografico, musicale, artistico, sportivo e delle attività giovanili.

Infine, l'articolo prevede lo scambio di esperienze (in sostanza di esperti della materia) e di materiale didattico, completando così il quadro degli scambi umani e materiali nei vari campi della cultura e dell'arte.

L'articolo 2 dell'accordo prevede a sua volta che le due parti possano concedere ai cittadini dell'altra parte delle borse di studio per iniziare o proseguire gli studi nelle proprie istituzioni universitarie e di studi superiori. Come è noto, le borse di studio costituiscono un elemento indispensabile dell'aiuto che i Paesi sviluppati forniscono a quelli in via di sviluppo. È infatti da attendersi che sia l'Italia a fornire

borse di studio ai giovani dell'altra parte piuttosto che l'inverso (salvo il caso di qualche studioso italiano che intenda specializzarsi nella lingua dell'altro Paese), ciò costituisce uno dei mezzi di penetrazione della nostra cultura, in quanto gli studenti stranieri, che apprendono l'italiano per poter effettuare i loro studi presso le nostre istituzioni universitarie, verranno a costituire col tempo nel loro paese un gruppo di « italianizzanti », e un ponte quindi alla diffusione nello stesso paese della nostra cultura.

L'articolo 2 trova il suo completamento in quello successivo, il quale prevede che le due parti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca (sottinteso: dei cittadini dell'altra parte) nelle proprie università e più in generale negli istituti di istruzione superiore (l'articolo 3, in altre parole, prevede la possibilità per gli studenti e gli studiosi stranieri di studiare nelle nostre università e negli istituti assimilati « indipendentemente » dall'ottenimento di una nostra borsa di studio, in tal modo equiparandoli agli altri studenti – italiani e stranieri – che frequentano tali istituzioni).

Gli altri articoli dell'accordo sono di carattere più rituale.

In particolare l'articolo 4 prevede la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in norme precise (attraverso un Protocollo di esecuzione, di regola a carattere triennale) i princìpi accolti nell'accordo. Tale commissione potrà riunirsi solo dopo l'avvenuta ratifica dell'accordo stesso secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi. È tuttavia prevista la possibilità di una collaborazione « a livello amministrativo » in pendenza di detta ratifica.

L'accordo – che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio strumenti di ratifica (articolo 5) – resterà valido a tempo indeterminato, salvo che venga dichiarato « terminato » da una delle due parti con un preavviso di sei mesi (trattasi di una clausola formale, di regola inserita in tutti gli accordi del genere).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.